



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE D'UDIENZA CON

S E N T E N Z A

nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi iscritto al n° 772 del ruolo generale dell'anno 2022 e promosso da

Gabriella (

- opponente (creditore procedente) -

con l'avv. Marco Pescarollo

contro

Maurizio

- convenuto (debitore esecutato) -

contumace

I.n.p.s.

- convenuto (terzo pignorato) -

con l'avv.

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile società cooperativa

- convenuta (terzo pignorato) -

contumace

Oggi 27.10.22, davanti al **giudice** del tribunale di Treviso **dr. Lucio Munaro**, è comparso l'avv. Pescarollo, che nel quadro della discussione ex art. 281 sexies

cpc richiama le proprie deduzioni e conclusioni come precedentemente precisate a verbale.

Sentita la parte, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Successivamente, all'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza nelle forme ex art. 281 sexies cpc (*lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*), in assenza della parte (allontanatasi dall'aula d'udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gabriella creditrice procedente nell'esecuzione presso terzi n. 910/2021, ha proposto opposizione ex art. 617.2 cpc contro l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ne dichiarò l'improcedibilità per mancato deposito, nei 30 giorni previsti dall'art. 543.4 cpc, dell'attestazione di conformità di cui alla norma in parola.

L'opponente ha censurato la decisione giudiziale, argomentando in merito all'inesistenza delle condizioni processuali idonee a giustificare la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione. E ha così concluso:

“Voglia il Tribunale adito accogliere la opposizione ex art 617 cpc proposta dalla creditrice esecutante Gabriella per i motivi indicati nel ricorso introduttivo 2.2.2022 e per l'effetto revocare d'improcedibilità dell'esecuzione mobiliare presso terzi R.G. 910/2021 del 13.12.2021, dichiarando il diritto della procedente Gabriella all'assegnazione del credito richiesta”.

1.1. I convenuti sono rimasti contumaci, ad eccezione dell'I.n.p.s., che si è costituito domandando che l'opposizione venga decisa *“secondo giustizia”*.

2. L'opposizione è fondata, sicchè l'ordinanza che ne è oggetto viene revocata e l'esecuzione può proseguire.

Infatti l'art. 543.4 cpc ricollega l'inefficacia del pignoramento esclusivamente al deposito tardivo (*oltre il termine di trenta giorni*) della nota di iscrizione a ruolo e delle copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto.

Nell'ordinanza opposta non si dà conto di un qualche difetto di conformità delle copie depositate, essendo pacifico in causa, infatti, che non sussiste alcuna difformità. Sicchè allo stato degli atti è incontrovertibile che le copie depositate dal creditore sono conformi e che il deposito di tali copie fu

tempestivo. E tanto basta perché la norma in questione possa dirsi rispettata, perché l'inefficacia viene ricollegata soltanto al deposito tardivo degli atti conformi, non dell'attestazione di conformità.

La quale d'altronde assolve solo una funzione latamente probatoria, in qualche modo di garanzia, circa l'effettività della conformità; e non assolve alcuna funzione nei casi, come quello in esame, in cui è pacifico in causa che le copie sono conformi. Ai sensi dell'art. 543.4 cpc ciò che rileva, e che deve sussistere nel termine ivi previsto, è solo l'effettiva conformità delle copie depositate, non anche il deposito in termini dell'attestazione. Tanto ciò vero che la norma non sanziona con l'inefficacia il deposito tardivo dell'attestazione, che dunque, secondo i principi in tema di patologie processuali, rileva solo sul piano dell'irregolarità.

3. Quanto alle spese di lite, non può applicarsi il principio di soccombenza perché la dichiarazione di improcedibilità – che ha determinato la giusta opposizione – è frutto soltanto di un'iniziativa officiosa del giudice. E nel presente giudizio nessuna parte si è contrapposta all'opposizione.

Pertanto, le spese restano a carico dell'opponente e del terzo pignorato costituitosi semplicemente per domandare una decisione “*secondo giustizia*”.

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- revoca l'ordinanza oggetto di opposizione;
- compensa le spese di lite.

Treviso, 27.10.2022

Il giudice
dr. Lucio Munaro